



ORDINANZA n. 10/2020 del 12/06/2020

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, come novellata dal D.lgs. 04/08/2016 n.169;

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

VISTO il Decreto ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania;

VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale;

PREMESSO che l'art. 6, comma 4, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., affida alle AdSP compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.8, comma 3, lett. g), m) e p), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale:

- Provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- Dispone dei poteri di Ordinanza di cui all'art.6, comma 4, lett. a);

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett b), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche e integrazione, i porti di Catania e Augusta sono classificati Categoria II, classe I, e pertanto

hanno funzioni: a) Commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto;

VISTI i Decreti ministeriali 06 aprile 1994 e 25 gennaio 2001, concernenti l'individuazione del limite territoriale della ex Autorità Portuale di Catania, ricadente nella circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328);

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 concernente "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n.689.

ORDINA

Art.1

La presente Ordinanza ha lo scopo di agevolare l'applicazione della vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle esigenze particolari nonché delle operazioni e dei servizi svolti nei Porti dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale. Quanto detto mediante i poteri di vigilanza e controllo conferiti per legge alla citata Autorità di Sistema volti a garantire e salvaguardare:

- a) la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
- b) gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici;
- c) i criteri relativi all'organizzazione dei sistemi di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro.

Art.2

Nel contesto sopra indicato, del lavoro nei porti, trova applicazione la normativa generale ossia il D. Lgs. n° 81/2008 e ulteriormente la normativa speciale di cui al D. Lgs. 272/1999.

In tale contesto il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento redatto successivamente alla valutazione dei rischi previsto all'art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n° 81/2008.

Detto documento finale deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- g) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa portuale;
- h) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- i) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro;
- l) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- m) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
- n) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- o) per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.

Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Art.3

Nei casi in cui un soggetto privato concessionario di aree e/o banchine portuali (ex art. 18 della L. n° 84/1994) si avvalga, per l'esercizio di alcune attività ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o per l'effettuazione di

servizi portuali (es. rizzaggio/derizzaggio a terra, svuotamento/riempimento contenitori, fardaggio merci, ecc.), di imprese autorizzate ex art. 16 della stessa legge, ricorrendo tutti i requisiti richiesti, troverà applicazione l'art. 26 del D. Lgs. n°81/2008. Il datore di lavoro, pertanto, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad altra impresa o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgerà l'appalto (es. concessione demaniale marittima) o la prestazione di lavoro autonomo verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Nelle ipotesi sopra descritte, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al paragrafo precedente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di cui all'articolo 29, comma 6-ter del D. Lgs. n° 81/2008, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito; nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per gli altri appalti che l'impresa portuale stipuli per altre funzionalità, al di fuori del ciclo delle operazioni portuali (es. manutenzione agli impianti e/o ai mezzi meccanici).

Art. 4

Nei casi di accesso alle aree operative di soggetti lavoratori che sono da considerarsi esterni al vero e proprio ciclo portuale ma da cui in realtà sono fortemente coinvolti, quali ad esempio autotrasportatori, spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori di bordo, periti assicuratori, il rappresentante legale dell'impresa portuale interessata deve effettuare una valutazione del rischio rispetto all'intera sequenza di operazioni richieste all'autotrasportatore (ma anche alle altre figure professionali sopraccitate) per arrivare ad elaborare procedure per gli operatori portuali per le fasi che prevedono la presenza di autotrasportatori e altri soggetti (procedure che evitino la presenza incontrollata di questi soggetti in aree operative a rischio); nonché elaborare e consegnare

alle citate categorie di soggetti istruzioni vincolanti sui comportamenti da tenere per le varie fasi di carico/scarico e per l'efficientamento delle operazioni di ritiro/consegna della merce.

Art. 5

Ad eccezione dei casi rientranti nelle fattispecie regolate dall'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, i documenti di valutazione dei rischi di cui al presente regolamento sono redatti in ottemperanza del combinato disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n° 272/1999 e dell'art. 17 del D. Lgs. n° 81/2008, che obbliga ciascun datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi ed alla elaborazione del documento di cui all'art. 28 del medesimo D. Lgs. n° 81/2008. Tali documenti costituiscono integrazione al DVR dell'impresa e, secondo quanto previsto dal citato art. 4 del D. Lgs. n° 272/1999, devono essere trasmessi in copia all'Autorità di Sistema Portuale ed all'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 6

È fatto obbligo alle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali di delimitare le aree interessate dalla movimentazione del carico con barriere fisiche atte ad impedire l'accidentale accesso di persone estranee alle operazioni. Dette aree dovranno essere, inoltre, segnalate mediante l'utilizzo di apposita cartellonistica recante l'indicazione del divieto di accesso per il personale non autorizzato.

Art.7

I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente ordinanza, giusta i poteri di vigilanza e controllo attribuiti per legge all'Autorità di Sistema Portuale, in quanto connessi ai poteri di polizia amministrativa, saranno sanzionati secondo quanto previsto dal D.lgs 272/99 art. 56 e seguenti nonché dal D.lgs 81/2008.

Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza che comportino concreto pericolo per l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'AdSP del Mare di Sicilia Orientale può sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio all'esercizio dell'attività.

Art.8

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

In pari data la stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art.9

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Augusta, 12/06/2020

F.to Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA